



**Unione dei Comuni  
Valli e Delizie**  
Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE  
DELL'ECONOMIA LOCALE**  
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90

(Approvato con D.C.U. n.37 del 24/11/2021  
come modificato da **D.C.U. n.45 del 10 novembre 2022**)

[Le modifiche apportate al presente Regolamento con DCU 45/2022 vengono riportate in colore blu e grassetto.]

**Indice**

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Requisiti dei soggetti beneficiari
- Articolo 3 - Soggetti esclusi
- Articolo 4 - Disagio economico ed entità del contributo
- Articolo 5 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo
- Articolo 6 - Modalità di liquidazione dei contributi
- Articolo 7 - Revocabilità dei contributi
- Articolo 8 - Obblighi di Trasparenza
- Articolo 9 - Entrata in vigore

**Articolo 1 – Finalità**

1. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di seguito "Unione", ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, nell'ambito dei compiti istituzionali riconosciuti ai Comuni che la compongono, dagli articoli 3, comma 2, e 13 del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e delle finalità previste all'art. 2 del proprio Statuto, consistenti nella promozione e valorizzazione dello sviluppo socio economico del territorio dei Comuni - provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di imprese **o di soggetti che esercitano un'attività economica o commerciale.**

**2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:**

- a) **Attività economiche: soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR);**
- b) **Impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali: le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo**

**individuale o familiare; le società di persone; le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;**

- c) Piccole e medie imprese: le imprese di cui all'art. 2, dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 (medie, piccole e micro imprese);**
- d) Libero professionista: colui che svolge una prestazione di opera intellettuale che richiede l'impiego di cultura e di intelligenza in misura nettamente prevalente rispetto a un'eventuale attività manuale;**
- e) Lavoratore autonomo: colui che svolge prestazioni d'opera o di servizio, dietro pagamento di un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.**

3. In particolare l'Unione può riconoscere contributi, in parte corrente o in conto capitale, **ai soggetti giuridici ed alle categorie rientranti nell'elenco di cui al comma 2 precedente ed indicate nell'avviso pubblico**, aventi sede operativa o unità locale nel territorio dell'Unione, al fine di cooperare nel contrasto alle gravi ricadute in termini economico-sociali, conseguenti ad eventi straordinari ed imprevedibili (quali, ad esempio non esaustivo: emergenze di carattere sanitario, pandemie, **calamità naturali, guerre e conflitti, catastrofi ambientali, crisi energetiche** e disastri di ogni genere), al fine di tutelare la permanenza del tessuto economico, produttivo e commerciale del proprio territorio e favorirne la ripresa economica.

## **Articolo 2 – Requisiti dei soggetti beneficiari**

1. I contributi erogabili **per finalità di tutela del tessuto economico, produttivo e commerciale del territorio dell'Unione**, possono essere destinati alle piccole e medie imprese, **ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi**.

2. Le piccole e medie imprese destinatarie dei contributi dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa **o unità locale** nel territorio dell'Unione;
- b) risultare attive alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione del bando;
- e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- f) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- g) essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa (IMU, Tari, Imposta sulla pubblicità/canone unico patrimoniale) alla data della **presentazione dell'istanza di richiesta di contributo;**
- h) Il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.**

**3. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi destinatari dei contributi dovranno**

**possedere i seguenti requisiti:**

- a) risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in uno dei Comuni dell'Unione;**
- b) avere una partita IVA aperta alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico per il contributo;**
- c) aver esercitato abitualmente l'attività nel periodo di riferimento dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 67, lett. i) e l) del TUIR;**
- d) in caso di attività commerciali, essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;**
- e) essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività (eventuali IMU, Tari, Imposta sulla pubblicità/canone unico patrimoniale) alla data della presentazione dell'istanza;**
- f) essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva;**
- g) i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.**

4. Per i contributi relativi alle conseguenze negative della pandemia da Covid-19, costituisce ulteriore requisito l'aver subito periodi di inattività forzata, totale o parziale, *de iure* o *de facto* a seguito dei provvedimenti dello Stato o della Regione Emilia-Romagna.

**5. Le attività economiche potranno ricevere un solo contributo in relazione a uno stesso bando.**

### **Articolo 3 - Soggetti esclusi**

1. Sono esclusi gli operatori del commercio su aree pubbliche che non hanno la sede legale sul territorio dell'Unione.

2. Sono escluse le microimprese che presentano in visura camerale i seguenti codici Ateco: 92.00.02 "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone"; 92.00.09 "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse".

**3. Sono esclusi i soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di lavoratore dipendente.**

### **Articolo 4 - Disagio economico ed entità del contributo**

1. Il contributo sarà erogato a fondo perduto per un importo massimo definito, a seconda delle risorse complessivamente destinate nel bilancio dell'Unione e delle specifiche finalità, con delibera di Giunta dell'Unione, eventualmente incrementabile in relazione al numero di istanze pervenute ed ai requisiti posseduti dai richiedenti. L'effettiva entità del contributo tra coloro che ne abbiano titolo in relazione alle condizioni sopra riportate, varia in relazione alla capienza dello stanziamento e al numero di richieste ammissibili pervenute.

2. L'importo del contributo sarà determinato in base alla gravità del disagio economico subito **dai soggetti giuridici beneficiari indicati nell'avviso pubblico. Esso sarà commisurato all'entità della riduzione del fatturato e/o del reddito d'impresa o della riduzione dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 54**

**“Determinazione del reddito di lavoro autonomo” c.1 del DPR 197/1986 (TUIR). Il contributo potrà inoltre essere commisurato all’incremento delle spese di gestione dell’attività economica causate dalle emergenze sanitarie, ambientali, naturali che hanno determinato l’erogazione del sostegno economico, come indicato a titolo non esaustivo nel art. 1 c. 3. La riduzione del fatturato e/o del reddito delle piccole e medie imprese e dei compensi dei liberi professionisti e lavoratori autonomi sarà accertata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’evento imprevedibile che ha causato la crisi. Può essere valutata rilevante, ai fini del contributo, una contrazione minima del fatturato, del reddito e dei compensi, pari al 20%.**

**3. Potranno essere deliberati ulteriori criteri progressivi per la quantificazione del contributo erogabile, in considerazione della gravità del disagio subito dalle diverse tipologie di attività e in relazione al loro rilievo nelle dinamiche economiche dell’Unione.**

### **Articolo 5 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo**

1. La Giunta dell’Unione può deliberare linee di indirizzo per definire, nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e trasparenza, nonché delle finalità e dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento, criteri di dettaglio per la graduazione dei contributi da erogare per attenuare il disagio economico subito dalle imprese in ragione di eventi straordinari ed imprevedibili.

2. Il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale approva e cura la pubblicazione di un Avviso Pubblico contenente il bando per l’erogazione dei contributi, di seguito “Avviso Pubblico”, mediante il sito internet istituzionale dell’Unione ed altre modalità ritenute efficaci.

3. Le richieste di contributo devono **essere trasmesse utilizzando la modulistica approvata dall’Ente attraverso posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it) o piattaforma dedicata specificata nell’apposito Avviso Pubblico**, debitamente sottoscritto in forma autografa o digitale. L’inosservanza delle predette modalità di presentazione comporta l’irricevibilità delle domande.

4. Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

5. L’Unione, per quanto di competenza, si riserva di effettuare, anche a campione, la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle attività economiche richiedenti per quanto attiene la determinazione del contributo.

### **Articolo 6 - Modalità di liquidazione dei contributi**

1. Previa istruttoria sulla completezza delle richieste in autocertificazione e dopo che l’Ufficio Tributi dell’Unione avrà effettuato i necessari controlli su quanto attestato nella domanda in merito al versamento dei tributi locali, il Servizio Attività Produttive dell’Unione determinerà in via definitiva l’elenco dei beneficiari ammessi e la misura del contributo spettante.

2. A conclusione della fase istruttoria il Servizio Attività Produttive comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'Ente.

3. La liquidazione in favore degli aventi diritto avverrà previo controllo, anche a campione, sulle dichiarazioni rese in autocertificazione dai richiedenti in merito alle modalità di computo del contributo, tramite accredito del contributo mediante bonifico sul codice Iban indicato dal richiedente.

4. Il Servizio Attività Produttive è tenuto ad effettuare la comunicazione al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) sulla ricezione dei contributi versati, nei casi previsti dalla legge.

### **Articolo 7 - Revocabilità dei contributi**

1. Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successive alla liquidazione, e comunque entro 6 mesi dalla stessa, l'Unione si riserva di revocare il contributo concesso e di porre in atto il recupero nei confronti del beneficiario.

### **Articolo 8 - Obblighi di Trasparenza**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 il Servizio Attività produttive cura la pubblicazione preventiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese, previsti dal presente Regolamento, dalla deliberazione di Giunta e dal bando.

2. Sono, inoltre, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle attività economiche, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione di Consiglio dell'Unione che lo approva.

2. Esso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.